

## PROVINCIA DI TORINO

### Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

N. 82-333682/2003

**OGGETTO:** Ristrutturazione centrale idroelettrica  
Comune di Balangero (TO)  
Proponente: Grell s.r.l.  
Procedura di Verifica ex art. 10 L.R. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i.  
**Esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale**

### Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

#### Premesso che:

- In data 8 settembre 2003, la Società Grell s.r.l., con sede legale in Ciriè (TO), via F.lli Remmert 77/d, ha presentato domanda di avvio alla Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto di "Ristrutturazione centrale idroelettrica", localizzato nel Comune di Balangero (TO), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2: "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo. ...".
- In data 23/10/2003 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA.
- Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni consecutivi a partire dal 23/10/2003 e su di esso non sono pervenute osservazioni.
- Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i..

#### Rilevato che:

- L'opera in oggetto, attualmente esistente, è ubicata nel Comune di Balangero e consiste in un edificio adibito a centrale idroelettrica in grado di utilizzare le acque derivate dal canale Lanzo-Nole.
- La finalità del progetto consiste nel ripristino dell'impianto esistente mediante alcuni interventi di manutenzione dello stabile e la sostituzione delle turbine.
- La derivazione avviene direttamente dal canale di Lanzo-Nole, senza utilizzo di ulteriori canali di adduzione, in quanto la centrale è localizzata in adiacenza al canale stesso. L'impianto sfrutta pertanto il salto esistente a monte e a valle del meccanismo motore nel punto di ubicazione della centrale, usufruendo unicamente dell'acqua già derivata dal suddetto canale.
- L'impianto in oggetto, non prevedendo modifiche all'opera di presa del canale principale, ubicata circa 300 metri più a monte sulla Stura di Lanzo, non comporta alcun incremento del prelievo sul corpo idrico naturale.
- Le principali caratteristiche del progetto risultano:
  - portata derivata: 5 m<sup>3</sup>/s;

- salto nominale: 4,45 m;
- potenza nominale: 218,14 kW.

**Considerato che:**

- Dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore:
  - l'insieme delle opere previste ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923;
  - le zone interessate dalla ristrutturazione della centrale risultano inserite all'interno della fascia B del P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.
- Dal punto di vista progettuale e tecnico:
  - per il ripristino dell'impianto in oggetto risultano necessari, oltre alla sostituzione delle vecchie turbine, i seguenti interventi di manutenzione edile:
    - predisposizione di uno scarico per i servizi igienici di pertinenza dell'edificio mediante depuratore in luogo dell'esistente scarico diretto;
    - sostituzione dei serramenti e della faldaleria;
    - rifacimento del manto di copertura;
    - ripristino delle parti di intonaco ammalorate;
    - ritinteggiatura dell'edificio.

I suddetti interventi di manutenzione non alterano le condizioni attuali relative alla forma ed ai volumi delle strutture fuori terra già esistenti;

- le aree interessate dalla ristrutturazione della centrale sono state in passato (1993; 2000) soggette a fenomeni di allagamento causati da piene di rogge e canali della rete idrografica minore (Canale di Mathi), che hanno provocato danni funzionali ad infrastrutture e viabilità in Comune di Balangero. In particolare, la zona in esame è stata interessata, durante l'alluvione del 2000, da fenomeni localizzati di esondazioni del torrente Stura di Lanzo che hanno causato allagamenti. Altri danni si sono registrati in località vicine;
- la zona circostante l'area in oggetto è stata inoltre interessata da fenomeni di fondo (sovralluvionamento) e su di essa insistono elementi morfologici condizionanti, o che possono condizionare, il deflusso (orli di scarpata di terrazzo, percorsi abbandonati di deflusso potenzialmente riattivabili);
- la modestia degli interventi previsti di fatto non aggrava comunque la situazione di rischio idrogeologico nell'area e l'influenza sull'ambiente derivante dalla realizzazione del progetto risulta pertanto, da questo punto di vista, trascurabile;
- l'intervento in progetto si colloca inoltre all'interno della fascia fluviale B, ai sensi della Pianificazione di bacino (Piano Stralcio delle Fasce Fluviali - PSFF e Piano per l'Assetto Idrogeologico - PAI). Pertanto nella fattispecie è applicabile l'apparato normativo del Titolo II delle Norme di Attuazione del PAI, in particolare gli artt. 30, 38 e 39. A tal proposito si richiama il contenuto del comma 4, lettera b, dell'art. 39 *"interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa"*;
- si rammenta, inoltre, il contenuto del comma 1 dell'art. 38 *"Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche,*

da sottoporre all'Autorità competente (che nella fattispecie è l'AIPO), .... per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino".

- Dal punto di vista ambientale:
  - l'opera in oggetto prevede l'utilizzo delle acque di un'opera di derivazione esistente, di cui non altera il prelievo, e non comporta pertanto alcuna modifica al regime idrologico del torrente alimentatore;
  - il progetto, pur localizzato all'interno del Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), individuato dalla Regione con il codice identificativo IT1110014 "Stura di Lanzo" e compreso all'interno dell'Area Protetta istituita "Parco Regionale La Mandria e Parchi e Riserve Naturali delle Valli di Lanzo", presenta caratteristiche tipologiche e dimensionali di limitata entità e non comporta particolari criticità e/o rilevanti ripercussioni ambientali. Gli interventi previsti, comprendenti la ristrutturazione dell'edificio adibito a centrale e la sostituzione delle turbine esistenti, non determinano infatti variazioni sostanziali alle componenti biotiche ed abiotiche del sistema ambientale in esame, né alle relazioni ecologiche tra esse intercorrenti;
  - al di sotto della linea elettrica aerea da riattivare è stato invece verificato da A.R.P.A. (nel corso di un sopralluogo tenutosi in data 21/11/2003) l'abbattimento di alcuni esemplari arborei ed arbustivi (*Robinia pseudoacacia*, *Quercus pubescens*, *Ailantus altissima*, *Corylus avellana*, ...) nel tratto compreso tra l'edificio della centrale e la prima confluenza con un canale secondario, lungo la sponda sinistra del canale di Lanzo-Nole.
- Dal punto di vista amministrativo:
  - agli atti del Servizio Gestione Risorse il progetto in esame risulta riferito ad una domanda di concessione di derivazione d'acqua, presentata dalla Mustad S.p.A., in concorrenza con un'altra domanda della Sagi snc;
  - anche per la sopracitata Sagi è stato richiesto, da parte di questa Provincia, di avviare la procedura di cui alla L.R. 40/98.

#### **Ritenuto che:**

- Il progetto comprende opere già esistenti, prevede modesti interventi di manutenzione e non comporta pertanto effetti di carattere ambientale e paesistico significativi, pur rientrando in un contesto di interesse naturalistico, quale il S.I.C. "Stura di Lanzo" (Cod. IT1110014).
- Il prelievo richiesto consiste nello sfruttamento delle acque già derivate dal fiume Stura di Lanzo ad opera del canale esistente Lanzo-Nole, non comporta alcun incremento delle portate derivate dal corso d'acqua alimentatore e non pone quindi un ulteriore carico all'ambiente complessivo.
- Poiché l'intervento proposto, per le sue caratteristiche, non modifica le condizioni ambientali in atto e di conseguenza non comporta alcun effetto sugli obiettivi di conservazione del sito sopra citato, non sussistono le condizioni per sottoporre il progetto alla procedura della Valutazione di incidenza, fatte salve le altre autorizzazioni o pareri previsti per legge.
- La possibilità della derivazione in oggetto è condizionata dalla concessione della derivazione principale e così anche l'ammontare delle portate richieste ed il periodo di utilizzo.
- Per le motivazioni sopra espresse, l'intervento in progetto possa essere escluso dalla fase di valutazione di impatto ambientale ex art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle condizioni di seguito riportate.

A) Per il proseguimento dell'iter istruttorio relativo alla domanda di concessione di derivazione:

- data la situazione amministrativa sopra richiamata, relativamente all'esistenza di un'altra domanda in concorrenza, la procedura istruttorio di concessione ed i relativi tempi si intendono sospesi in attesa dell'espletamento della procedura di VIA relativamente al progetto proposto dalla ditta Sagi e della individuazione, da parte della Provincia, della domanda in concorrenza prescelta in base ai criteri indicati dalla normativa di settore vigente;
- acquisizione dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, nel rispetto del disposto della L.R. 45/89, così come integrato e modificato dalla L.R. 44/2000;
- acquisizione dell'autorizzazione allo scarico ex D.Lgs. 152/99 e s.m.i. relativamente all'attivazione dello scarico delle acque reflue domestiche in progetto;

- predisposizione di uno studio di compatibilità (da sottoporre all'Autorità competente - AIPO - per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino) finalizzato alla dimostrazione che la realizzazione del progetto non determini condizioni che:
  - a) modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce;
  - b) costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
  - c) limitino in modo significativo la capacità di invaso;
  - d) concorrano ad incrementare il carico insediativo;
- adozione di opportuni ripristini nell'area di cantiere (la cui estensione dovrà essere limitata al minimo indispensabile), con particolare riguardo alla tutela delle componenti suolo e vegetazione; nel tratto in cui è stato eseguito l'abbattimento delle specie arboree ed arbustive dovrà essere ripristinata la naturalità dei luoghi mediante l'impianto di specie autoctone;
- adozione di soluzioni costruttive e di rifiniture esterne degli interventi di manutenzione previsti compatibili con la salvaguardia del contesto paesaggistico in cui l'opera si inserisce.

B) Per l'eventuale fase di realizzazione:

- eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno preventivamente essere autorizzati dal competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;
- per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
- occorre comunicare all'A.R.P.A. - Dipartimento di Torino - le date di inizio e termine dei lavori nonché ogni atto autorizzativo successivo al presente provvedimento.

visti i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati;

vista la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.;

visto il R.D. n. 1775 del 11/12/1933;

visto il D. Lgs. 275/1993;

visto il D.M. 16/12/1923;

vista la D.G.R. N. 74-45166 del 26 aprile 1995;

vista la D.G.P. N. 746-151363/2000 del 18 luglio 2000;

vista la L.R. n. 45 del 09/08/1989;

visto il D. Lgs. 490/99;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. Di escludere il progetto "Ristrutturazione centrale idroelettrica", localizzato nel Comune di Balangero (TO), proposto dalla Società Grell s.r.l., dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i., subordinatamente alle seguenti condizioni, che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto definitivo.

A) Per il proseguimento dell'iter istruttorio relativo alla domanda di concessione di derivazione:

- data la situazione amministrativa sopra richiamata, relativamente all'esistenza di un'altra domanda in concorrenza, la procedura istruttorio di concessione ed i relativi tempi si intendono sospesi in attesa dell'espletamento della procedura di VIA relativamente al progetto proposto dalla ditta Sagi e della individuazione, da parte della Provincia, della domanda in concorrenza prescelta in base ai criteri indicati dalla normativa di settore vigente;
- acquisizione dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, nel rispetto del disposto della L.R. 45/89, così come integrato e modificato dalla L.R. 44/2000;
- acquisizione dell'autorizzazione allo scarico ex D.Lgs. 152/99 e s.m.i. relativamente all'attivazione dello scarico delle acque reflue domestiche in progetto;
- predisposizione di uno studio di compatibilità (da sottoporre all'Autorità competente - AIPO - per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino) finalizzato alla dimostrazione che la realizzazione del progetto non determini condizioni che:
  - a) modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce;
  - b) costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
  - c) limitino in modo significativo la capacità di invaso;
  - d) concorrano ad incrementare il carico insediativo;
- adozione di opportuni ripristini nell'area di cantiere (la cui estensione dovrà essere limitata al minimo indispensabile), con particolare riguardo alla tutela delle componenti suolo e vegetazione; nel tratto in cui è stato eseguito l'abbattimento delle specie arboree ed arbustive dovrà essere ripristinata la naturalità dei luoghi mediante l'impianto di specie autoctone;
- adozione di soluzioni costruttive e di rifiniture esterne degli interventi di manutenzione previsti compatibili con la salvaguardia del contesto paesaggistico in cui l'opera si inserisce.

B) Per l'eventuale fase di realizzazione:

- eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno preventivamente essere autorizzati dal competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;
- per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
- occorre comunicare all'A.R.P.A. - Dipartimento di Torino - le date di inizio e termine dei lavori nonché ogni atto autorizzativo successivo al presente provvedimento.

2. Di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 17/12/2003

Il Dirigente del Servizio  
*dott.ssa Paola Molina*